



STATUTO

del Circolo Ricreativo Culturale Universitario "San Martino" di Perugia

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

1. A norma dell'art. 3 della legge 23/86, dell'art. n. 23 della legge 93/83, dell'art. n.11 della legge 300/70 e della legge 383/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita, fra il personale in servizio o in quiescenza della Università degli Studi di Perugia e delle strutture amministrative dall'Università, l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale, Ricreativa e Sportiva, denominata: **Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Culturale Universitario "San Martino" di Perugia**, di seguito denominato "**Circolo**".
2. Il *Circolo* ha sede legale presso l'Università degli Studi di Perugia, Piazza dell'Università n. 1 Perugia, e sedi operative presso le strutture messe a disposizione dalla Università stessa o presso altre sedi delle quali il *Circolo* ne acquisisce la disponibilità, come meglio individuate nel Regolamento attuativo dello Statuto.
3. Il *Circolo*, è indipendente, apolitico, apartitico, aconfessionale.
4. La gestione del *Circolo*, si ispira a principi di uguaglianza, democrazia ed assicura pari diritti a tutti gli associati.
5. Il *Circolo* opera senza limiti di durata.
6. Per raggiungere i propri scopi sociali il Circolo potrà aderire ad associazioni e/o Federazioni di secondo livello

Art. 2

1. Il Circolo è una associazione collettiva e volontaria a struttura aperta, opera senza finalità di lucro ed in pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, in particolare, persegue, a favore dei propri associati, le seguenti finalità:

A. Per un proficuo impiego del tempo libero:

- 1) promozione di iniziative atte a favorire occasioni di svago e di riposo, onde elevarne le condizioni morali, di spirito e culturali;
- 2) promozione, realizzazione, gestione e sviluppo, anche tramite l'adesione alle federazioni sportive del CONI, di attività sportive dilettantistiche - amatoriali, finalizzate alla tutela della salute, alla conservazione e allo sviluppo armonico del corpo con particolare riferimento all'attività ginnico motoria, nonché a creare occasioni di aggregazione sociale;
- 3) promozione d'iniziativa d'interesse culturale, con incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, conferenze, vacanze individuali e collettive, quali le iniziative e le attività finalizzate allo sviluppo ed alla promozione del turismo, dello spettacolo, della cultura e del tempo libero in genere. L'organizzazione delle attività turistiche è affidata, di norma, ad agenzie regolarmente autorizzate secondo la normativa vigente.

- 4) favorire ed incrementare scambi e rapporti con altri Circoli e particolarmente con quelli universitari, sia nazionali che esteri;

B. Per attività socio-economiche

- 1) iniziative tese a favorire l'acquisizione, a condizioni agevolate, di beni e di servizi di prima necessità, sia direttamente che mediante convenzioni con soggetti pubblici e/o privati.
- 2) promozione di iniziative atte a gestire eventuali servizi universitari.

C. Iniziative di mutua assistenza morale, materiale e sociale.

- 1) Opera comunque in tutti i settori nei quali i competenti organi statuari ritengano di intervenire per migliorare ed elevare la personalità degli associati, per promuovere nella società i valori della solidarietà, della partecipazione e dell'auto realizzazione.
- 2) Il Circolo esplica le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dai propri organi statuari, nei settori sopraindicati, con l'osservanza della vigente legislazione, con particolare riferimento alla normativa relativa alle attività ed iniziative realizzate da organismi "no profit".
- 3) Il circolo attiva idonee coperture assicurative a favore dei propri associati che svolgono attività istituzionale.
- 4) Il circolo per lo svolgimento delle proprie attività, con delibera motivata del Consiglio, può partecipare o costituire, associazioni e/o società di capitali, nonché stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati e quant'altro sia ritenuto necessario per il conseguimento delle finalità statuarie.

Art. 3

1. Al fine di favorire l'aggregazione dei soci e la migliore organizzazione delle varie iniziative sono costituite le "Sezioni" e/o i "Gruppi" che accorpano soci aventi specifici interessi, per le attività di cui all'art. 2.
2. L'insieme di più "Gruppi" omogenei, costituisce la "Sezione".
3. Le "Sezioni" e i "Gruppi" operano in modo complementare, con armonia ed in conformità alle norme statuarie, regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio. Nel caso insorgano eventuali problematiche tra i "Gruppi" e/o le "Sezioni", spetta al Consiglio dirimerle in modo insindacabile.
4. Le modalità di costituzione, funzionamento e scioglimento dei "Gruppi" e/o delle "Sezioni", nonché le modalità di adesione e partecipazione dei soci, sono disciplinati nel Regolamento.
5. Il circolo si avvale, prevalentemente, dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
6. Il circolo, può inoltre, in caso di necessità, assumere dipendenti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, anche ricorrendo a propri associati.
7. Il circolo pubblicizza le proprie iniziative.
8. Il Regolamento disciplinerà le modalità di attuazione delle varie iniziative.

SOCI

Art. 4

1. Possono essere, a domanda, Soci del Circolo:

- A)** il personale in servizio e il personale in quiescenza dell'Università degli Studi di Perugia, nonché quello dipendente dalle strutture amministrative dall'Università;
- B)** i familiari dei soci, di cui al precedente punto A);
- C)** le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri);

2. La qualifica di socio si acquisisce con l'accoglimento della domanda di iscrizione, da parte del Consiglio direttivo del Circolo. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette del Circolo stesso.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui il circolo aderisce e che, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

3. Il Regolamento disciplinerà i criteri cui deve attenersi il Consiglio direttivo per l'accettazione dei soci, nonché le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione.

4. L'iscrizione comporta la condivisione delle finalità del Circolo e l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dagli organi rappresentativi del Circolo, comporta altresì il pagamento della quota associativa e quanto altro disposto dall'assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo.

5. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Art. 5

1. È istituito un ruolo d'onore e di benemeranza, in cui vengono annoverati coloro che abbiano particolarmente dedicato la loro opera per il Circolo

2. Spetta al Consiglio direttivo deliberare e motivare i nominativi da iscrivere in tali ruoli.

3. Vengono comunque iscritti nel ruolo di onore e di benemeranza:

- Il Rettore pro-tempore;
- Il Direttore Amministrativo pro-tempore;
- I Presidenti onorari del Circolo;
- Gli ex presidenti, del Circolo, che abbiano espletato l'incarico per almeno due mandati



[Handwritten signature]

Art. 6

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissione;
 - b) per morosità;
 - c) per espulsione, quando è venuta meno l'osservanza dei doveri sociali o comunque per danni morali e materiali arrecati al Circolo.
1. Gli eventuali provvedimenti di cui alle lettere a) sono adottati dal Consiglio, mentre quelli di cui alle lettere b) e c), vengono deliberati dal Collegio dei Probiviri, previa istruzione da parte del Consiglio direttivo.
2. Il Regolamento disciplinerà le modalità relative all'accertamento dei punti a) e b) del primo comma.
3. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

ORGANI SOCIALI

Art. 7

1. Gli Organi sociali del Circolo sono:
 - A) L'Assemblea dei Soci;
 - B) Il Consiglio direttivo;
 - C) Il Collegio dei Sindaci revisori;
 - D) Il Collegio dei Probiviri;
 - E) Il Presidente.

Art. 8

1. *L'Assemblea dei Soci*, può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria è convocata entro il 31 Marzo di ogni anno, per esaminare ed approvare:
 - a) le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) il bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) le relazioni morali e contabili consuntive, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) la relazione del collegio sindacale;
 - e) delibera inoltre su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Circolo, riservati alla sua competenza, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio o da almeno 1/10 dei soci.
 - f) Provvede, triennialmente, al rinnovo degli organi sociali.

3. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il direttivo, o il collegio sindacale o almeno 1/10 dei soci la richiedano.

4. L'assemblea straordinaria, di norma, si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento del Circolo, nominando i liquidatori.

Art. 9

1. 1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, con comunicazione scritta ai soci, con avviso affisso nella Sede sociale e nelle varie sedi di lavoro, almeno quindici giorni prima della sua effettuazione.

2. L'invito deve recare: località, data ed ora delle convocazioni e relativo ordine del giorno contenente gli argomenti in trattazione.

3. Validità dell'Assemblea:

- a. In prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei Soci;
- b. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

4. L'Assemblea può legittimamente costituirsi in seconda convocazione quando siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

5. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Direttivo, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, può inoltre essere convocata, sempre dal Direttivo e con le stesse modalità, su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci.

6. Nel caso di assemblea straordinaria per lo scioglimento del Circolo e nomina dei liquidatori, la validità dell'assemblea si ha quando sono presenti almeno un terzo dei soci e le votazioni sono validamente approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti e votanti.

7. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea"

Art. 10

1. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Circolo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Consiglio direttivo è composto di 15 membri, di cui

A) 13 membri eletti su una lista in rappresentanza dei soci

B) 2 membri eletti in rappresentanza dell'Amministrazione Universitaria

Art. 11

1. Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

A) Un effettivo ed un supplente sono nominati dall'Amministrazione universitaria quali propri rappresentanti;

B) Due sindaci effettivi ed un supplente, sono eletti tra i soci, dall'Assemblea del Circolo.

2. Il Presidente del Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

3. Il Collegio resta in carica tre anni, è confermabile e rieleggibile.



Art. 12

1. *Il Collegio dei Probiviri* è composto di tre membri eletti tra i soci dall'Assemblea;
2. *Il collegio resta* in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13

1. *Il Consiglio direttivo* nella sua prima riunione elegge il Presidente e su proposta del Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Cassiere Economo.

Art. 14

Il Consiglio direttivo:

- A) delibera la normativa interna, programma le iniziative e promuove le attività, anche con la collaborazione dei Gruppi e delle Sezioni;
- B) redige un programma economico con accertamento d'entrata e di spesa;
- C) delibera le entrate e le spese con esame della prescritta documentazione istruita secondo norma;
- D) esamina ed approva le relazioni morali ed economiche consuntive e preventive da inviare al Collegio sindacale e all'Assemblea;
- E) adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari all'attività del Circolo;
- F) stipula convenzioni o adesioni con Enti pubblici e privati;
- G) determina il limite di importo entro il quale il Presidente ha discrezionalità di intervento, ferma restando l'obbligatorietà della ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva;
- H) adotta e propone i provvedimenti di cui agli artt. 4 e 6;
- I) assegna, ai consiglieri, eventuali incarichi specifici nei vari settori delle attività;
- L) Provvede alla nomina dei responsabili delle Sezioni e prende atto della elezione dei responsabili dei Gruppi, ne fissa le attribuzioni, le competenze ed eventuali provvedimenti di natura economica.

Art. 15

1. *Il Consiglio direttivo* è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta ne venga ravvisata l'urgenza o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Le convocazioni, salva l'urgenza, debbono procedere di sette giorni quello dell'adunanza.
3. I Consiglieri, elettivi, che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
4. La decadenza è un atto dovuto. La sostituzione del Consigliere decaduto avviene con il primo dei non eletti.

Art. 16

1. *Il Presidente* ha la legale rappresentanza del Circolo; lo rappresenta quindi di fronte ai Soci, alla Amministrazione universitaria, a terzi ed in giudizio;
2. *Il Presidente* convoca e presiede il Consiglio, dispone per la esecuzione delle deliberazioni.
3. *Il Presidente* sovrintende al funzionamento del Circolo ed alla organizzazione delle sue attività.

Art. 17

1. *I due Vicepresidenti* coadiuvano il Presidente, uno di essi assume, anche, le funzioni vicarie in assenza o impedimento di questo, l'altro la funzione di coordinatore delle Sezioni.

2. Su proposta del Presidente possono essere attribuite dal Consiglio direttivo, specifiche deleghe ai Vicepresidenti.

Art. 18

1. *Il Segretario* attende alle funzioni amministrative e svolge la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio direttivo.

2. Il consiglio prevede anche la costituzione di un ufficio di segreteria.

Art. 19

1. *Il Cassiere economo*, coadiuvato dalla segreteria, ha cura della buona conservazione dei beni patrimoniali e provvede:

A) alle operazioni di gestione finanziaria ed inventariale su disposizione del Presidente o di chi ne fa le veci, controfirmando la relativa documentazione;

B) all'aggiornamento dei libri contabili, delle altre scritture, nonché alla perfetta conservazione della documentazione contabile;

C) alla formulazione degli elementi necessari al Consiglio per la compilazione dei bilanci di previsione e consuntivi.

D) al costante e tempestivo aggiornamento della sotto-elencata necessaria documentazione:

·Libro dei soci;

·Libro delle adunanze delle assemblee;

·Libro delle adunanze del consiglio direttivo;

·Libro delle adunanze del collegio sindacale;

·Libro delle onorificenze e benemerenze;

·Libro del Patrimonio;

·Libro del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la documentazione contabile deve essere conservata a cura dell'economista cassiere e della segreteria, per almeno cinque anni, salvo diverse disposizioni fiscali o normative

3. I libri obbligatori sono conservati presso la sede legale del Circolo, o altra sede deliberata dal Consiglio, e possono essere redatti anche con attrezzature elettroniche.

Art. 20



1. Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo che esplica le seguenti funzioni:

A) vigila sull'osservanza delle finalità statutarie, del regolamento e delle disposizioni degli Organi preposti, accerta parimenti la regolarità della contabilità;

B) controlla collegialmente la gestione finanziaria redigendo apposito verbale da produrre al Consiglio, ordinariamente almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente del Collegio, e straordinariamente quando lo stesso ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un componente;

C) approva i bilanci annuali che corredati di relazione propria, sottopone all'Assemblea per la prescritta approvazione;

D) nei casi controversi, motiva, con relazione scritta, le eccezioni di legittimità riscontrate; relazione che trasmette al Consiglio per i provvedimenti di competenza;

2. I sindaci che senza valido motivo non partecipano a due sedute consecutive, decadono dalla carica con provvedimento del Collegio dei Provisori.

3. La sostituzione del sindaco decaduto avviene col primo dei non eletti.

Art. 21

1. Il Collegio dei Provisori esplica le seguenti funzioni:

A) adotta i provvedimenti di cui alla lettera c) art. 6), comma 2 art. 20;

B) controversie: tutte le eventuali controversie sociali, tra associati e tra questi ed il Circolo o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla sua competenza; esso giudicherà EX BONO ET AEQUO senza formalità di procedure.

PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCI

Art. 22

1. Il circolo dispone di un patrimonio costituito da beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo, nonché di un fondo cassa, che costituisce la prima voce in entrata del bilancio;

2. Eventuali donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che determinerà anche modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

3. Il patrimonio del Circolo deve essere utilizzato per fini istituzionali secondo le indicazioni determinate dal Consiglio direttivo.

4. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

5. I beni mobili durevoli ed i beni immobili devono essere iscritti nel registro patrimoniale, il discarico viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente e l'Economo cassiere sono consegnatari dei beni.

Entrate

Art. 23

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali, il circolo dispone delle seguenti entrate:

- A)** Le quote ed i contributi degli associati;
- B)** Eventuali residui della gestione degli anni precedenti,
- C)** Interessi attivi sui depositi bancari;
- D)** I legati, le eredità, le donazioni, i lasciti;
- E)** I contributi dello stato, degli enti pubblici, compresa l'Università, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari,
- F)** Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- G)** Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- H)** erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- I)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- J)** Altre entrate compatibili con le finalità sociali del circolo.

2. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività possono essere divisi sia in forma diretta che indiretta fra i soci.

3. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4. Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività statutarie.

5. Nel regolamento verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle singole iniziative.

Art. 24

1. Le uscite del Circolo sono:

- A)** spese relative al funzionamento, alla gestione ed alla conservazione del patrimonio sociale;
- B)** spese per le attività sociali svolte direttamente o in convenzione;
- C)** Altre uscite che si rendono necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie su conforme delibera del Consiglio, Contributi a soci o associazioni ecc.

Art. 25

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria nei termini previsti dall'art. 8.

Art. 26

1. L'espletamento delle cariche sociali in generale, sono prestate a titolo gratuito; agli stessi compete l'eventuale rimborso di spese sostenute per conto del Circolo.

2. Ai soci che svolgono attività in conflitto con le prerogative del Circolo, non è consentita l'assunzione di cariche sociali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

1. Il Circolo aderisce ad un'associazione di primo livello

2. Il Circolo è affiliato ad una delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro di cui legge 383/2000, nel Regolamento viene individuata la denominazione dell'Associazione Nazionale di affiliazione.

Art. 28

In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

Art. 29

1. Il presente statuto che sostituisce quello datosi dall'Assemblea dei soci in data 24/2/1989;

A) è stato approvato dal Consiglio direttivo in data 24 maggio 2018;

B) è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 29 maggio 2018.

Il Presidente

Staminielli

Agenzia
Concentrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 2145 Mod. 3°

In data 31 MAG 2018

Firma per delega del Direttore Provinciale (Marina Angeli)



Il Segretario

Bevissani